

**IL MODUS OPERANDI DELLA PENITENZIERIA
APOSTOLICA NEL CONCEDERE ASSOLUZIONI DALLE
CENSURE, DISPENSE, COMMUTAZIONI, SANAZIONI,
CONDONI ED ALTRE GRAZIE**

**THE MODUS OPERANDI OF THE APOSTOLIC
PENITENTIARY IN GRANTING ABSOLUTIONS
OF CENSURES, DISPENSATIONS, COMMUTATIONS,
SANATIONS, CONDONATIONS AND OTHER GRACES**

**MODUS OPERANDI PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ
W UDZIELANIU ZWOLNIEN Z CENSUR, DYSPENS,
ZAMIAN, SANACJI, UMORZEŃ I INNYCH ŁASK**

S.E. Mons. Dott. Krzysztof Nykiel

Pontificia Università Gregoriana, Italia
e-mail: k.nykiel@unigre.it; <https://orcid.org/0000-0001-6236-4131>

Sommario

Il contributo intende presentare il *modus operandi* della Penitenzieria Apostolica, il Tribunale della Curia Romana competente su tutto quanto riguarda il foro interno e la concessione delle indulgenze. Per fare ciò, si richiamerà anzitutto la nozione di foro interno, per illustrare poi le competenze attribuite alla Penitenzieria dalla recente costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* di Papa Francesco. Ci si soffermerà, in particolare, sui sei delitti riservati alla Santa Sede e sul modo di comportarsi del confessore di fronte a un penitente che è incorso nella scomunica. Infine, si farà un cenno anche alle altre competenze della Penitenzieria riguardo la dispensa dalle irregolarità e alla concessione di altre grazie, rimandando alle opere indicate nella bibliografia per ulteriori approfondimenti.

Parole chiave: Penitenzieria Apostolica, foro interno, sacramento della riconciliazione, assoluzione, dispensa, censura, irregolarità

Abstract

This contribution seeks to present the *modus operandi* of the Apostolic Penitentiary, the Tribunal of the Roman Curia that is responsible for everything relating to the internal forum and the granting of indulgences. To do this, reference is made first of all to the notion of the internal forum so as to then illustrate the responsibilities attributed to the Apostolic Penitentiary by the recent apostolic constitution *Praedicate Evangelium* of Pope Francis. Attention is then paid in particular to the delicts reserved to the Holy See and the way a confessor should behave towards a penitent who has incurred excommunication. Lastly, a reference is also made to the other responsibilities of the Apostolic Penitentiary relating to dispensation from irregularities and the granting of other graces, with references to the works indicated in the bibliography provided for further reading.

Keywords: Apostolic Penitentiary, internal forum, sacrament of penance and reconciliation, absolution, dispensation, censure, irregularities

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu Autor przedstawia *modus operandi* Penitencjarii Apostolskiej, Trybunału Kurii Rzymskiej, mającego kompetencje we wszystkim tym, co dotyczy forum wewnętrznego i udzielania odpustów, jako wyrazu miłosierdzia Bożego. W tym celu, po krótkim scharakteryzowaniu pojęcia forum wewnętrznego, tzn. ukrytego obszaru osobistych, duchowych relacji między Miłosiernym Bogiem a wiernym, penitentem, przedstawione zostały kompetencje Penitencjarii Apostolskiej w świetle opublikowanej w ostatnim czasie konstytucji apostolskiej *Praedicate Evangelium* papieża Franciszka, i następnie koncentruje się szczególnie na sześciu przestępstwach zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej oraz na tym, jak powinien się zachować spowiednik wobec penitenta, który zaciągnął karę ekskomuniki *latae sententiae*. Po omówieniu sposobu postępowania Penitencjarii Apostolskiej w zakresie zwalniania z kar kościelnych, stosowna uwaga została poświęcona udzielaniu dyspens od nieprawidłowości i innych łask, odsyłając, w razie potrzeby pogłębienia wiedzy na ten temat, do publikacji podanych w załączonej do tekstu bibliografii.

Słowa kluczowe: Penitencjaria Apostolska, forum wewnętrzne, sakrament pokuty i pojednania, absolucja, dyspensacja, cenzura, przestępstwo, nieprawidłowość

Introduzione

In questo saggio si cercherà di presentare il *modus agendi* della Penitenzieria Apostolica quando tratta materie di propria competenza,

soffermandosi in particolare alla necessità, convenienza e modo di ricorrere ad Essa, che si estende a tutto ciò che attiene al foro interno sacramentale e non sacramentale, a seconda che si agisca nell'ambito della Confessione o durante la direzione spirituale.

Essa è il primo dei Tribunali Apostolici, la cui competenza si riferisce esclusivamente al foro interno, cioè l'ambito intimo dei rapporti fra Dio ed il fedele. È l'organo universale ed esclusivo del Romano Pontefice nelle materie di foro interno. È un tribunale di grazia e di misericordia. Non svolge funzioni giudiziarie di foro esterno, come il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica o la Rota Romana. Tra i Dicasteri della Curia Romana è la sola a svolgere in modo diretto un'attività non burocratica. Normalmente esercita una giurisdizione graziosa. La sua competenza specifica, perciò, si estende a tutto ciò che riguarda il foro interno.

1. Nozione di foro interno

Il foro interno è il complesso dei rapporti tra il fedele e Dio, nel quale interviene la mediazione della Chiesa non per regolare direttamente le conseguenze sociali di tali rapporti, ma per provvedere al bene soprannaturale del fedele in ordine alla sua amicizia con Dio, e cioè allo stato di grazia, e quindi finalisticamente in ordine alla vita eterna.¹ È evidente che il retto ordine tra l'anima e Dio, ripristinato con la mediazione della Chiesa, ha anche conseguenze sulla vita sociale del fedele. Il sacramento della Penitenza, luogo privilegiato e strumento per eccellenza del foro interno, offre un esempio molto chiaro di questi concetti: esso anzitutto riconcilia l'anima con Dio; ma con ciò stesso riconcilia il fedele anche con la Chiesa, eliminando quel *vulnus* che il peccato infligge alla comunione ecclesiale. Oltre al foro interno sacramentale, esiste anche un foro interno non sacramentale, che è dato dalla manifestazione della propria coscienza che il fedele può fare alla Chiesa, al di fuori della Confessione ma, non di meno, nel segreto; l'esempio classico è quello della direzione spirituale posta in essere con atti distinti e separati dalla Confessione sacramentale, oppure della manifestazione di coscienza fatta dai religiosi ai loro Superiori, o della

¹ Si rimanda a: De Paolis 1986, 387-90; D'Ostilio 1995, 109; Nykiel 2016a, 185-89; Idem 2015, 39-54; Idem 2017a, 153-75; Idem 2023, 623-36.

richiesta di consulenza o di segnalazione su fatti gravi ai Superiori ecclesiastici, con il reciproco impegno alla segretezza.

Le caratteristiche principali del foro interno:

- a) *l'iniziativa da parte del fedele* – Nel foro interno, la giurisdizione viene configurata dall'ordinamento canonico come paradigma di giurisdizione volontaria, non contenziosa: pertanto solo il fedele interessato può far scattare la giurisdizione di foro interno, in quanto solo lui è in grado di mostrare la verità dei fatti che sono accaduti;
- b) *la disposizione giuridica occulta* – L'atto che viene richiesto all'autorità è un atto di giurisdizione occulto, derivante tanto dalla natura segreta dei fatti su cui poggia, quanto dal modo riservato con cui è stata attivata la giurisdizione da parte dell'interessato. Va ribadito che si tratta dell'unica potestà di giurisdizione, che agisce in modo efficace però senza pubblicità, e non di due diversi tipi di giurisdizione, come lasciava supporre il Codice di Diritto Canonico del 1917;²
- c) *la misura giuridica remissiva* – La giurisdizione nel foro interno ha natura remissiva. Il perdono è unica sentenza che potrà essere emessa. Non è dato imporre atti giuridici di sottomissione nel solo foro interno: tutti i comandi giurisdizionali di autorità sono di foro esterno, e quindi possono essere oggetto di ricorso amministrativo. Esercitare la giurisdizione nell'ambito del foro interno non è una sorta di "optional" nelle mani dell'autorità ecclesiastica per sottrarsi alle regole stabilite per l'esercizio della potestà di governo, imponendo a qualcuno, per esempio, un precetto in forma occulta. Il principio, invece, è proprio l'inverso: l'attuazione della giurisdizione ecclesiastica attraverso il foro interno viene attivata dal fedele quando egli di sua sponte ricorre all'autorità della Chiesa;
- d) *la certezza giuridica e la questione della prova* – L'atto giurisdizionale di foro interno risulta giuridicamente efficace e non c'è bisogno di ripeterlo nel foro esterno; essendo, tuttavia, un atto occulto, pone un problema di sicurezza giuridica e di pubblicità, relativo in sostanza all'aspetto probatorio. Perciò, per prevenire l'eventuale pubblicità successiva di

² *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus* (27.05.1917), AAS 9 (1917), pars II, p. 1-593.

una questione risolta nel foro interno (non sacramentale), l'esperienza giuridica ha consolidato forme discrete e anonime per poter certificare esternamente, se necessario, la concessione delle opportune dispense, ecc., come quella indicata nel can. 1082 del Codice di Diritto Canonico del 1983;³

- e) *l'incomunicabilità fra due fori: esterno e interno* – L'incomunicabilità dei due fori è principio generale dell'ordinamento canonico, a garanzia della libertà e della dignità della persona. Questo principio ha però alcune eccezioni. Una causa iniziata nel foro esterno non può mai essere portata successivamente nel foro interno, ad eccezione di alcuni particolari casi previsti dal can. 64 CIC/83. Viceversa, cause poste nel foro interno possono alle volte trasferirsi all'esterno, con la prova della dispensa, per esempio, oppure perché l'autorità ecclesiastica, *pro bono* dei fedeli, si vede nella necessità di prevenire lo scandalo e dichiarare pubblicamente una determinata situazione di foro interno (la sospensione di un chierico o la scomunica di una persona, ecc.).

2. Competenze del Dicastero

Va notato che le competenze della Penitenzieria Apostolica,⁴ descritte nella Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, promulgata da San Giovanni Paolo II nel 1988,⁵ non hanno visto dei sostanziali cambiamenti nella nuova Costituzione *Praedicate Evangelium*, promulgata da Papa Francesco il 19 marzo 2022 ed entrata in vigore il 5 giugno dello stesso anno.⁶

Nella *Praedicate Evangelium*, le competenze della Penitenzieria vengono descritte negli artt. 190-193.

L'art. 190 § 1 recita: “La Penitenzieria Apostolica ha competenza su tutto quanto riguarda il foro interno e le Indulgenze quali espressioni della misericordia divina.”

³ *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus* (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, p. 1-317 [prossimo: CIC/83].

⁴ Si rimanda, più compiutamente, a: Nykiel 2016b, 33-56; Idem 2023, 627-28.

⁵ AAS 80 (1988), p. 841-930 [prossimo: *Pastor Bonus*].

⁶ *L'Osservatore Romano* (31.03.2022) [prossimo: *Praedicate Evangelium*].

Il § 2: “È retta dal Penitenziere Maggiore, coadiuvato dal Reggente, ai quali si affiancano alcuni Officiali.”

Nel foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, essa concede le assoluzioni dalle censure, le dispense, le commutazioni, le sanazioni, i condoni ed altre grazie (cf. *Praedicate Evangelium*, art. 191). Esamina, inoltre, e risolve i casi di coscienza che le vengono sottoposti. L'espressione “casi di coscienza” comprende una varietà difficilmente definibile di problemi. In questa vastissima gamma, appartiene alla Penitenzieria dirimere, con autorità pontificia, i casi individuali concreti, mentre la soluzione dei problemi *sub specie universalitatis* appartiene al Dicastero per la Dottrina della Fede (quando si tratta specialmente di quesiti propriamente dottrinali). Non è compito della Penitenzieria Apostolica svolgere il ruolo di un professore di teologia morale o di diritto canonico, anche se, nel rispondere ai casi concreti, non manca di offrire indicazioni ed orientamenti autoritativi. Le risposte della Penitenzieria, perciò, hanno valore autoritativo – a seconda dei casi, precettivo o liberatorio – solo per i casi concreti e le circostanze reali che sono stati sottoposti al suo esame, non invece per gli altri casi. È evidente, tuttavia, che gli orientamenti dottrinali e disciplinari, inclusi nelle soluzioni stesse, possono essere applicati dal sacerdote che ha presentato il ricorso, come criterio prudenziale, anche in un ambito più ampio. In nessun caso è permesso divulgare queste risposte.

L'art. 192 della *Praedicate Evangelium* stabilisce, al § 1, che la Penitenzieria Apostolica provveda a che nelle Basiliche Papali di Roma ci sia un numero sufficiente di penitenzieri, dotati delle opportune facoltà. Nel § 2 si dice che essa sovrintende alla corretta formazione dei penitenzieri nominati nelle Basiliche Papali e di quelli nominati altrove. Come si è detto prima, sostanzialmente non vi sono cambiamenti rispetto al testo della *Pastor Bonus*, tranne la menzione della sovrintendenza sulla corretta formazione dei penitenzieri, non solo di quelli delle Basiliche Papali in Urbe, ma anche di quelli nominati altrove.

Alla Penitenzieria, infine, è demandato – in virtù dell'art. 193 della medesima Costituzione – quanto concerne la concessione e l'uso delle indulgenze, fatte salve le competenze del Dicastero per la Dottrina della Fede per l'esame di tutto ciò che riguarda la dottrina e del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in ambito rituale.

3. Censure riservate alla Sede Apostolica

Nel CIC/83 vengono menzionati cinque delitti punibili con la censura della scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica.⁷

3.1. La profanazione delle Sacre Specie (cf. can. 1382 CIC/83)

E' un delitto gravissimo col quale si offende direttamente Dio. Tale delitto consiste nella ritenzione indebita delle Specie consacrate a scopo sacrilego. I motivi che possono indurre ad una profanazione delle Sacre Specie possono essere diversi: alcune volte è per odio verso Dio, altre volte per vendetta, per superstizione o anche per motivi osceni. Esso può essere commesso individualmente o in presenza di altre persone. Non di rado profanazioni vengono commesse durante riti satanici. Va tenuto presente che per commettere il delitto di profanazione delle Sacre Specie occorre che il soggetto abbia un *animus profanandi*, cioè una vera intenzione sacrilega. A tal riguardo il can. 1382 (cfr. can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali⁸ che prevede la punizione di scomunica maggiore e, se è chierico, anche con altre pene, non esclusa la deposizione) stabilisce che chi getta le Specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre "ipso facto" nella scomunica *latae sententiae*. Visto che si tratta di censura riservata alla Sede Apostolica, essa può pertanto essere rimessa o assolta soltanto dalla Penitenzieria Apostolica nel foro interno e dal Dicastero per la Dottrina della fede nel foro esterno (*Pastor Bonus*, art. 52 e 118), oltreché da qualsiasi sacerdote in punto di morte del reo nel foro interno sacramentale, con l'obbligo da parte del penitente di ricorrere all'autorità esterna nel caso di guarigione o quando viene meno il pericolo per la vita.

3.2. La violazione diretta del sigillo sacramentale (cf. can. 1386 CIC/83)

E' un delitto che viene punito con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. Invece, in caso di violazione indiretta, è comminata

⁷ Si rimanda, più compiutamente, a: Nykiel 2017b, 117-34.

⁸ *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus* (18.10.1990), AAS 82 (1990), p. 1045-363 [prossimo: CCEO].

una pena *ferendae sententiae*, secondo la gravità del delitto. Questo è un delitto che può essere commesso soltanto da un sacerdote che ha agito come confessore, anche qualora non dovesse dare per valide ragioni l'assoluzione sacramentale. Il soggetto del sigillo è quindi solo il confessore. Affinché possa darsi una violazione diretta del sigillo sacramentale, occorre che il confessore abbia rivelato in modo doloso un peccato ascoltato in confessione, nonché l'identità del penitente che ha confessato. Questi due requisiti sono fondamentali, perché si possa verificare il delitto di violazione diretta del sigillo sacramentale. Della violazione diretta del sigillo sacramentale si parla anche nel CCEO, al can. 1456, senza l'effetto *latae sententiae*, anche se l'assoluzione del peccato di cui al § 1 è comunque riservata alla Sede Apostolica. Secondo citato can. 1456 § 1 CCEO, il confessore che ha violato direttamente il sigillo sacramentale è punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728 § 1, 1° CCEO, il quale recita che l'assoluzione da questo peccato è riservata alla Sede Apostolica. La violazione diretta del sigillo sacramentale nel CCEO, quindi, viene considerata "peccato riservato" alla Sede Apostolica. Nel Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis tutela*, all'art. 4, 5°, si parla al riguardo del delitto grave contro la santità del sacramento della Penitenza, riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede, naturalmente se il caso è di foro esterno.⁹ In foro interno invece è di competenza della Penitenzieria Apostolica.

Quale è la ragione di questa censura di scomunica? La ragion d'essere della pena di scomunica per questo delitto consiste nel voler salvaguardare la santità del sacramento della Penitenza, unico mezzo attraverso il quale i fedeli ottengono ordinariamente il perdono dei loro peccati. Se i fedeli non avessero la garanzia del segreto delle loro confessioni, probabilmente non si accosterebbero a questo sacramento.

Va ribadito anche che l'inviolabilità del sigillo sacramentale non ammette eccezioni né dispense. Neanche dopo la morte del penitente, il confessore potrebbe rivelare il contenuto della confessione, e quindi è tenuto ad osservare il sigillo sacramentale sempre.

⁹ Le norme sono state promulgate da Giovanni Paolo II, M.P. *Sacramentorum Sanctitatis tutela* (30.04.2001), AAS 93 (2001), p. 737-39 [prossimo: SST], e ripetutamente modificate, infine emendate nel 2021 da Francesco, *Rescriptum ex audientia SS.mi* (11.10.2021), *L'Osservatore Romano* (07.12.2021), p. 6.

3.3. L'assoluzione del complice da un peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (cf. can. 1384 CIC/83)

Il delitto di assoluzione del complice è un delitto molto grave anzi gravissimo. Esso può essere commesso dal sacerdote che agisce come confessore ed “assolve” un penitente da un peccato contro la castità al quale ambedue hanno partecipato. In questo caso, in realtà, il confessore non assolve validamente, tranne che in pericolo di morte (cf. can. 977 CIC/83).

La gravità di questo delitto deriva non solo dal fatto che il confessore ha commesso il peccato con il penitente, bensì il dargli un'assoluzione invalida. Il confessore, infatti, in questo caso manca della facoltà per poter assolvere questo tipo di peccato perché si tratta di un suo complice.

Tale figura delittuosa racchiude tutti i peccati esterni commessi con un complice in materia di castità, anche se il peccato ha avuto luogo prima dell'ordinazione sacerdotale.

La Chiesa, per mezzo della pena di scomunica, intende tutelare la santità del sacramento della Penitenza e cerca l'effettiva emenda dei colpevoli. Se l'assoluzione del complice in questa materia fosse valida, il peccato si convertirebbe in una *routine*.

Ovviamente, per commettere questo delitto, il confessore deve rendersi conto che sta assolvendo una persona da un peccato commesso da entrambi. Se egli non riconosce il penitente, non commette delitto in parola.

Quando il complice non confessa un peccato contro la castità commesso con il confessore, perché già è stato assolto da un altro confessore, neanche in questo caso si configura il delitto.

Cosa succede se il confessore ignora l'esistenza della pena della scomunica nel momento in cui “assolve” il complice da un peccato contro la castità? In questo caso, l'ignoranza non lo esime dalla pena. Chi ha ricevuto l'abilitazione ad esercitare il ministero della confessione deve conoscere le norme canoniche riguardanti questo sacramento.

Ai sensi del can. 1457 CCEO, il sacerdote che ha assolto il complice nel peccato contro la castità sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728 § 1, 2°, il quale recita che l'assoluzione da questo peccato è riservata alla Sede Apostolica. L'esame del caso di questa materia, nel foro esterno (di dominio pubblico) ricade sotto il giudizio del Dicastero per la

Dottrina della Fede (cf. SST, all'art. 4, 1°), e nel foro interno la competenza è della Penitenzieria Apostolica.

E' da tenere presente, sia per la violazione del sigillo sacramentale che per l'assoluzione del complice, il dispositivo del can. 729, 1° e 2° CCEO, il quale stabilisce che qualsiasi riserva di assoluzione cessa di aver effetto quando chi si confessa è un malato che non può uscire di casa e quando, a prudente giudizio del confessore, non si può chiedere alla competente Autorità la facoltà di assolvere senza grave disturbo per il penitente o senza pericolo di esporre a violazione il sigillo sacramentale.

Si sottolinea inoltre che l'assoluzione del complice, eccezione fatta per il pericolo di morte, è invalida anche per i fedeli delle Chiese Orientali, in forza del can. 730 CCEO.

3.4. L'aggressione fisica alla persona del Romano Pontefice (cf. can. 1370 § 1 CIC/83)

La commissione di tale delitto richiede l'uso della violenza fisica con l'intenzione di attentare alla vita e all'integrità della persona del Romano Pontefice. Il can. 1370 § 1 (cf. can. 1445 CCEO, vi è eccezione di pene *latae sententiae* e l'estensione della fattispecie alle ingiurie gravi; il CCEO allarga la fattispecie del § 3 latino per includere il laico "qui actu munus ecclesiasticum exercet") recita che l'aggressione fisica alla persona del Romano Pontefice sia anche un delitto grave che viene punito con la scomunica *latae sententiae* nonostante, nella pratica, si tratti di un delitto che difficilmente potrebbe accadere nei nostri giorni.

3.5. La consacrazione di un Vescovo senza mandato pontificio (cf. can. 1387 CIC/83)

Il delitto consiste nel conferire a un fedele il sacramento del Sacro Ordine, nel grado dell'Episcopato, senza doverosa autorizzazione del Romano Pontefice. Lo può commettere soltanto un Vescovo cattolico quando conferisce un'ordinazione episcopale senza l'autorizzazione pontificia. Detta ordinazione è valida, ma illecita. Il legislatore stabilisce che colui che conferisce l'Ordine Sacro e chi lo riceve incorrono nella censura di scomunica *latae sententiae*, la cui remissione è riservata alla Santa Sede, alla Penitenzieria

Apostolica se il caso è occulto; invece se il delitto commesso è di dominio pubblico, detta remissione spetta al Dicastero per la Dottrina della Fede.

3.6. Attentata ordinazione sacra di una donna (cf. SST, art. 5, 1°)

Più di recente nell'ordinamento canonico è stato introdotto, un nuovo delitto (che non esisteva nel libro VI del CIC/83), anche esso punibile con la censura *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, e cioè: attentata ordinazione sacra di una donna. Tale ordinazione non è valida e per la commissione del suddetto delitto viene punito sia il ministro che attenta il conferimento sia la donna che tenta di ricevere l'ordine sacro. Se poi colui che attenta il conferimento dell'ordine sacro o la donna che attenta di riceverlo è un fedele soggetto al CCEO, fermo restando il dettato del can. 1443 del medesimo Codice, è punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica (cf. SST, art. 5, 2°).

4. Irregolarità

Come noto, l'irregolarità è il divieto canonico perpetuo che impedisce la lecita ricezione del Sacro Ordine o l'esercizio dell'Ordine già ricevuto, a meno che non si sia ottenuta la dispensa dall'autorità competente.¹⁰ Le irregolarità possono trarre origine dalla commissione di un delitto, tuttavia non sono pene canoniche. Pertanto, un fedele può essere assolto da un delitto che abbia commesso o da tutti i suoi peccati e rimanere nella sua condizione irregolare, finché non ottenga la dispensa. Le irregolarità salvaguardano la riverenza dovuta alla dignità del ministero sacro. Dato che le irregolarità non hanno un carattere penale, il fatto di ignorarle non esime il soggetto da esse (cf. can. 1045 CIC/83).

La Penitenzieria Apostolica in foro interno sacramentale o extrasacramentale può concedere dispense dalle irregolarità per ricevere gli Ordini Sacri ed anche per esercitarli una volta ricevuti, quando la causa di esse non sia un fatto di pubblica conoscenza (cf. cann. 1041, 4°; 1044 § 1, 3° CIC/83). Ha la competenza per dispensare dalle irregolarità in cui la dispensa è riservata alla Santa Sede, in particolare quelle provenienti dall'aver commesso o dall'aver cooperato positivamente nel crimine di omicidio o di

¹⁰ Si rimanda, più compiutamente, a: Nykiel 2017b, 117-34.

aborto *effectu secuto* (cf. can. 1397 § 1-2 CIC/83 e can. 1450 CCEO). Alla Sede Apostolica sono riservate anche quelle irregolarità il cui fatto originante è stato devoluto al foro giudiziario, ma è evidente che in questo caso si tratta di foro esterno e quindi non rientrante nella competenza della Penitenzieria Apostolica.

Benché è certo che non tutte le irregolarità siano riservate alla Sede Apostolica e che in molti casi il Vescovo diocesano ha la facoltà di dispensarle, i fedeli possono – se vogliono – scegliere liberamente di ricorrere alla Penitenzieria Apostolica.

Parlando di irregolarità all'esercizio dell'Ordine Sacro, va ricordato il disposto del can. 1048 CIC/83: esso permette, nei casi urgenti, l'esercizio del ministero ai ministri sacri colpiti da irregolarità nei casi occulti quando vi sia un pericolo di un grave danno o di infamia; ma la persona irregolare ha, comunque, il dovere di ricorrere al più presto tramite un confessore, che non dovrà esprimere il nome del penitente. Ciò vale per l'esercizio degli Ordini, non per ricevere l'Ordine sacro.

Quando un sacerdote coopera in un aborto, a seguito del quale si verifica la morte del feto, oltre ad incorrere nella scomunica *latae sententiae* per tale grave delitto, egli contrae altresì un'irregolarità ad esercitare gli Ordini Sacri. Egli, per essere assolto dalla censura, dovrà rivolgersi ad un confessore che abbia la facoltà di assolvere i casi di aborto. Tale facoltà, sin dal Giubileo straordinario della misericordia è stata estesa dal Santo Padre Francesco a tutti sacerdoti nel mondo. Prima tale facoltà era detenuta da: il canonico penitenziere, il penitenziere diocesano, nonché i sacerdoti degli Ordini Mendicanti che godevano di tale privilegio.

5. Necessità, convenienza di ricorrere alla Penitenzieria Apostolica

Tutti i delitti cui si è fatto riferimento sono evidentemente peccati molto gravi e, per questo motivo, il diritto canonico ha stabilito le pene canoniche più gravi per essi. La pena canonica più grave è la scomunica perché è una pena che proibisce di ricevere i sacramenti o di amministrarli. L'Autorità competente nel foro interno nei casi sopramenzionati è la Penitenzieria Apostolica. Questo Tribunale, per autorità apostolica, concede l'assoluzione in questi casi. Naturalmente se uno di questi delitti diventa

di dominio pubblico, allora cade sotto la competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede.

Le censure sono considerate pene medicinali in quanto concepite per ottenere l'emenda di colui che ha commesso il delitto. Esse mirano a rompere la contumacia, cioè l'atteggiamento persistente di disobbedienza all'autorità ed alle sue determinazioni, manifestato dall'autore di un delitto. La finalità principale delle pene medicinali è quella di correggere la contumacia e ottenere la conversione del fedele, perciò esse non possono essere imposte per un tempo determinato, né si può lasciare l'assoluzione all'arbitrio del superiore. Una volta cessata la contumacia, l'assoluzione non può essere negata, perché il fedele ha diritto di essere assolto (cf. can. 1358 § 1 CIC/83).

Chi può in genere assolvere un fedele dalla pena di scomunica? Può farlo soltanto l'autorità che per legge ecclesiastica ha quella facoltà o chi ha ricevuto la corrispondente delega. Nel caso delle scomuniche riservate alla Sede Apostolica per i delitti sopra accennati, l'autorità competente è la Penitenzieria Apostolica, sempre che si tratti di casi occulti e che la scomunica non sia stata dichiarata in foro esterno.

Quando una censura è stata dichiarata in foro esterno, la Penitenzieria Apostolica non può intervenire: per ottenere l'assoluzione si dovrà quindi ricorrere all'autorità competente.

Come deve agire un confessore dinanzi a un fedele che è incorso in una censura riservata alla Sede Apostolica?

Il confessore ha due possibilità innanzi a sé.

La prima possibilità (ordinaria) è spiegare al penitente il suo *status* canonico, istruendolo nell'obbligo di presentare il ricorso per ottenere l'assoluzione della censura. Il penitente può ricorrere egli stesso alla Penitenzieria Apostolica, ma conviene sempre che il confessore stesso si renda disponibile e presenti il ricorso. In questo caso il confessore dovrà fissare col penitente un appuntamento oppure concordare un indirizzo, se il penitente dovesse essere impossibilitato a ripresentarsi di persona, al quale possa essere comunicata la decisione della Penitenzieria. Nel ricorso – presentato in modo riservato e senza menzionare il nominativo – si espongono bene i fatti accaduti e si chiede l'autorizzazione per poter assolvere il penitente dalla censura incorsa, nonché le indicazioni circa la penitenza

da imporre al penitente. Giunta la risposta dalla Penitenzieria, il penitente che si ripresenta dal confessore sarà assolto dalla censura e dai peccati e gli sarà indicata la relativa penitenza.

La seconda possibilità è la cosiddetta “assoluzione di caso urgente” che, in un certo senso, è la più conveniente per il penitente ben disposto, perché potrà cominciare a ricevere i sacramenti immediatamente. A questa possibilità si ricorre quando per il fedele è veramente difficile restare per diverso tempo in stato di peccato mortale, senza poter ricevere i sacramenti, in attesa che il suo confessore ottenga il permesso di assolverlo dalla censura incorsa, ed è realmente pentito del delitto che ha commesso; in tale ipotesi il confessore può, in virtù del can. 1357 CIC/83, assolvere il fedele dalla censura e dai suoi peccati chiedendogli di tornare dopo alcune settimane, in una data conveniente per entrambi, per ricevere l’indicazione della penitenza. In questo caso il confessore ha il dovere di ricorrere entro 30 giorni alla Penitenzieria Apostolica per riferire il fatto e chiedere la ratifica della assoluzione data e la penitenza. Questo Tribunale esaminerà il caso, ratificherà l’assoluzione, darà alcune istruzioni in merito e imporrà la penitenza.

Per quanto riguarda le censure da cui sono colpiti i ministri sacri, occorre tener presente il can. 1335 CIC/83, in virtù del quale si può esercitare il ministero, nonostante la censura, quando questo è necessario per i bisogni spirituali di un fedele che versa in pericolo di morte. Lo stesso canone permette l’esercizio del ministero anche al di fuori del pericolo di morte, quando la censura *latae sententiae* non sia stata dichiarata.

6. Modo di fare ricorso alla Penitenzieria Apostolica¹¹

6.1. Assoluzione dalle censure

Il ricorso è una lettera nella quale il confessore, omettendo il nome del penitente e ogni circostanza che lo possa identificare, chiede alla Penitenzieria Apostolica la facoltà di assolvere il reo pentito da una censura, o la ratifica della assoluzione già data al penitente, avvalendosi in questo caso del disposto del can. 1357 del CIC/83. In detta lettera il confessore dovrà

¹¹ Si veda più approfonditamente Nykiel 2019, 48-55.

cercare di esporre obiettivamente ciò che è accaduto, in forma sintetica, facendo però riferimento a tutte le circostanze del delitto, aggravanti o attenuanti che siano (età, posizione, ecc.).

Il ricorso deve essere fatto sempre per lettera. Né il fax, né l'e-mail sono mezzi adeguati, perché, trattandosi di materie di solito protette dal sigillo sacramentale, si ritiene che la lettera garantisca meglio l'inviolabilità del *sigillum*.

Si può scrivere il ricorso in qualsiasi lingua corrente, ma, per facilitare il lavoro del personale del Dicastero ed ottenere una risposta più veloce, si consiglia di utilizzare una delle seguenti lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, polacco o latino.

Per evitare che la Penitenzieria chieda dei chiarimenti del caso, nel redigere il ricorso è importante che vengano menzionati alcuni dati.

Nel caso del delitto di profanazione delle Sacre Specie, occorre riferire: età approssimativa del penitente, la sua salute psichica, quando egli ha commesso il delitto, quante volte lo ha commesso e in quale modo lo ha commesso. Quali sono stati i veri motivi che lo hanno indotto alla profanazione e se il delitto è stato commesso da solo o con altre persone e se il penitente ha commesso il delitto per esempio per istigazione di una setta. Occorre, altresì, riferire se il penitente ha rotto completamente ogni tipo di contatti con essa.

Nel caso del delitto di violazione diretta del sigillo sacramentale, serve far sapere: età approssimativa del penitente, quando è stato commesso il delitto. Quante volte è stato commesso e in quali circostanze è stato commesso. Se è stato compiuto deliberatamente o si è trattato di un atto d'imprudenza. Vi sono seguiti danni alla persona del penitente e se il penitente è un confessore che abitualmente è prudente in questa materia.

Nel caso del delitto di assoluzione del complice da un peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, bisogna comunicare: età approssimativa del penitente e del complice, genere del complice, il suo stato, e cioè se è celibe, sposato, religioso o sacerdote. Inoltre, quante volte ha avuto luogo l'"assoluzione," quando è stata l'ultima volta che lo ha "assolto" e se sono stati interrotti i rapporti peccaminosi con la persona complice, nonché se il penitente conduce una vita degna del ministero sacerdotale: celebrazione giornaliera della Santa Messa, preghiera della liturgia delle ore, etc.

L'indicazione di questi dati nel ricorso rende possibile una valutazione più completa del caso sottoposto, è utile per la determinazione della pena che verrà imposta al penitente, nonché per stabilire la durata della concessione delle facoltà ministeriali. Questi elementi permettono alla Penitenzieria Apostolica di dare istruzioni realmente utili per il penitente che è stato assolto da una censura.

In che modo il confessore dovrà comunicare il contenuto della risposta della Penitenzieria Apostolica al penitente assolto dalla censura? Il modo più adeguato è questo: rendere noto il tutto al penitente in una successiva confessione. Perciò, conviene che il confessore concordi con il penitente una data convenevole per entrambi. Da tenere presente, che il penitente ha sempre il diritto di non essere riconosciuto e di non essere visto; pertanto, il nuovo incontro con il confessore può aver luogo in un confessionale provvisto di una grata. Il confessore in tale circostanza comunicherà al penitente il contenuto della risposta della Penitenzieria Apostolica ed il numero di protocollo e successivamente distruggerà il relativo documento non appena possibile. È conveniente che il penitente stesso conservi il numero di protocollo per l'eventualità della presentazione di un nuovo ricorso: in tal caso, infatti, il succitato numero dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto in parola onde la Penitenzieria possa difficoltà identificare il caso trattato in precedenza.

6.2. Dispensa dall'irregolarità

La Penitenzieria Apostolica può concedere dispense dalle irregolarità nei casi occulti, quindi non di dominio pubblico.

Come è stato già evidenziato, l'irregolarità impedisce la lecita ricezione del Sacro Ordine o l'esercizio dell'Ordine già ricevuto. La dispensa da essa si chiede tramite una lettera che il confessore o il direttore spirituale scrive alla Penitenzieria Apostolica a nome dell'interessato. In detta richiesta va omissis il nome della persona e i dati che possono identificarla ed esporre chiaramente il fatto che è stato causa dell'irregolarità. Se si tratta di un candidato al Sacro Ordine, il confessore o il direttore spirituale non devono tralasciare il loro giudizio sull'idoneità a ricevere il sacramento. Se si tratta di una persona che è stata già ordinata, è importante fare riferimento alla sua emenda. Trattandosi di un candidato agli Ordini, la richiesta di

dispensa di solito viene inviata non prima di un anno dalla data prevista per l'ordinazione.

6.3. Concessione di altre grazie in foro interno

Nel foro interno, si può ricorrere anche per cercare la soluzione di altre situazioni, come per esempio:

- a) *dispensa o commutazione circa gli oneri sia personali che reali derivanti da voti, da leggi canoniche, da impegni assunti personalmente* – Per esempio, l'obbligo della Liturgia delle Ore, i voti privati, quelli pubblici, ma solo in ordine alla convalida e non in ordine alla loro dispensa, gli obblighi pecuniari verso la Chiesa; la Chiesa può rinunciare alla soddisfazione di un proprio diritto, ma non dispensare da un obbligo di giustizia che gravi un fedele nei confronti di un terzo;
- b) *convalide o sanazioni* di atti nulli ma sanabili, sempre che la causa della nullità sia occulta: per esempio, la sanazione di voti religiosi nulli per circostanze note solo al soggetto interessato; la sanazione in radice del matrimonio contratto invalidamente quando, per motivi giustificati, sia conveniente farla nel foro interno: ad esempio, quando non si desidera che si renda pubblica la sanazione di un matrimonio da tutti considerato regolare; oppure quando la nullità di esso sia nota ad una sola delle parti. Affinché la sanazione venga concessa deve esserci una vera ed attuale volontà matrimoniale, dalla quale si possa presumere che le parti desiderano continuare a vivere insieme. L'autorità competente per concedere la sanazione in radice di un matrimonio è normalmente il Vescovo diocesano, ma per motivi validi si può ricorrere anche alla Sede Apostolica (cf. can. 1161 § 1 CIC/83). La richiesta di sanazione può essere presentata da ambedue o da una sola parte, anche senza che l'altra ne sia a conoscenza, purché sussista una vera e certa volontà matrimoniale (cf. can. 1164 CIC/83). Il sacerdote confessore o direttore spirituale che si rivolge alla Penitenzieria Apostolica chiedendo questa grazia dovrà riferire: come ha avuto conoscenza dell'invalidità del matrimonio, quale sia la causa dell'invalidità, per quale motivo si chiede che questa grazia venga concessa nel foro interno e se chiedono la sanazione una sola o ambedue le parti (nel caso che sia una sola parte, se l'altra è al corrente della richiesta).

Si tenga presente che la sanazione non può convalidare situazioni derivanti dalla nullità di un sacramento, salva l'ipotesi già fatta del matrimonio.

Si può, altresì, ricorrere alla Penitenzieria, nei casi occulti, per un giudizio sulla validità o meno del Battesimo, della Cresima e dell'Ordine Sacro, sia che il dubbio verta sulle condizioni soggettive (intenzione, libera volontà), sia che verta sul rito sacramentale (materia e forma), quando il motivo della nullità o presunta nullità è noto solo al soggetto del sacramento, al ministro di esso o ad altra persona (per es. un cerimoniere che non può rivelare, almeno *hinc et nunc*, i fatti senza creare scandalo o gravi inconvenienti). In questi casi due sono le possibili soluzioni: la risposta o chiarisce che si tratta di dubbi infondati; oppure, se si tratta di casi certi di nullità o di dubbi fondati, autorizza la rinnovazione del rito sacramentale, o *absolute* o *sub conditione*;

- c) *dispense o riduzione o commutazioni di oneri di SS. Messe* (cf. cann. 945-958 CIC/83 e 717 CCEO) che gravano sulle persone fisiche e che potrebbero pregiudicare la buona fama di una persona. Se invece si tratta di oneri gravanti su enti morali (Curie diocesane, Seminari, Famiglie religiose, ecc.) bisogna far la petizione al Dicastero per il Clero. Pertanto un sacerdote che è impossibilitato a celebrare, personalmente o per mezzo di un altro, le SS. Messe che gli sono state affidate, può richiedere, tramite il proprio confessore, che gli venga concessa una riduzione. Facendo tale ricorso il confessore, omettendo il nome del sacerdote penitente, dovrà indicare: il numero di Messe che non sono state applicate, l'età approssimativa del sacerdote, il motivo per il quale lo stesso non le ha applicate e come ha utilizzato le offerte ricevute per esse. Inoltre, lo stato della sua salute e il numero di Messe che egli comunque potrebbe applicare personalmente o incaricando altri sacerdoti.

La Penitenzieria, esaminate le informazioni pervenute, procederà alla riduzione della quantità di Messe che non sono state applicate dal sacerdote penitente, imponendo l'obbligo di celebrare o di far celebrare un numero minore di esse e, per il resto, si provvederà tramite il "tesoro della Chiesa."

- d) *lesame di questioni di materia morale e giuridica* – Si tratta di circostanze occulte e di fatti concreti individuali: per esempio, se un determinato

soggetto è idoneo o non idoneo al matrimonio; se un determinato procedimento biologico è semplicemente terapeutico, o contraccettivo, o abortivo; se una determinata cooperazione al male sia diretta o non diretta, necessaria o non necessaria, e così via. Si ribadisce che il ricorso in foro interno è mezzo idoneo per casi concreti, individuali e occulti; quando i problemi vertono su casi pubblici il ricorso deve essere fatto in foro esterno, in concreto non alla Penitenzieria Apostolica ma ad altro Dicastero della Santa Sede (il Dicastero per la Dottrina della Fede; il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Dicastero per i Testi Legislativi, ecc.). Tipica occasione in cui è opportuno il ricorso in foro interno per dubbi di questo genere è quella data da problemi posti a un sacerdote confessore dal penitente, quando o per mancanza di persone esperte nel luogo o per esigenza di cautela per il rispetto del sigillo sacramentale, non è possibile proporre i quesiti a persona dell'ambiente.

7. Richiesta del dono dell'Indulgenza

In virtù dell'art. 193 della Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* – alla Penitenzieria spetta la concessione e l'uso delle indulgenze,¹² fatte salve le competenze del Dicastero per la Dottrina della Fede per l'esame di tutto ciò che riguarda la dottrina e del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in ambito rituale.

Tutte le norme riguardanti la disciplina delle indulgenze, gli atti di pietà e le preghiere indulgenziati dalla Chiesa sono raccolti nell'*Enchiridion indulgentiarum*, testo ufficiale della Chiesa, edito più volte a partire dal 1968 e tradotto in diverse lingue: italiano, spagnolo, portoghese, inglese, tedesco, olandese, coreano, polacco, ungherese, slovacco, a cura delle rispettive Conferenze Episcopali.

Oltre alle concessioni del menzionato *Enchiridion indulgentiarum*, che concernono tutti i fedeli, la Penitenzieria concede il dono dell'indulgenza in concomitanza di particolari occasioni: una celebrazione giubilare; l'erezione di una Chiesa particolare (ad esempio: il 25°, il 50° o il primo Centenario di una diocesi) o di un Istituto di vita consacrata o di vita apostolica,

¹² Per un approfondimento si rimanda a: Nykiel 2016c, 197-212; Idem 2019, 243-70.

di una parrocchia, di un santuario, di una provincia o casa religiosa, di una pia associazione; la dedicazione di un luogo sacro; la benedizione di Scale o Porte sante; l'incoronazione dell'immagine della Beata Vergine; uno speciale tempo di preghiera e di penitenza; un pellegrinaggio comunitario; l'Indulgenza della Porziuncula o la festa titolare per chiese non parrocchiali; la ricorrenza di nascite su questa terra e nascite al cielo di celebri Santi Protettori, ecc.

La Penitenzieria è sempre lieta di rispondere, nel rispetto dell'attuale prassi, a tutte le domande, poiché l'uso secondo il *sensus Ecclesiae* delle indulgenze stimola i fedeli al fervore della carità, quindi alla degna ricezione dei sacramenti e alle opere di misericordia e penitenza. Inoltre è un ammirevole segno di comunione ecclesiale.

Poiché – come si è ribadito prima – la Penitenzieria ha la competenza esclusiva per le concessioni e l'uso delle indulgenze, le singole richieste devono essere trasmesse direttamente ad essa, anche quelle provenienti dalle Chiese Orientali e dai Paesi di missione: facendo così, si evita o si riduce al minimo ogni pericolo di disguido o di scadenza dei termini.

Inoltre, prima di presentare una supplica, quando essa non sia personalmente presentata dall'Ordinario diocesano o dal Superiore religioso competente, è utile verificare che ci sia la necessaria commendatizia del Vescovo locale. La Penitenzieria, in ogni caso, gradisce il parere del Rappresentante Pontificio in proposito. Pertanto è auspicabile che le richieste vengano presentate tramite le Rappresentanze Pontificie. Singoli Vescovi possono comunque liberamente rivolgersi direttamente alla Penitenzieria oppure avallare le richieste preparate dai singoli interessati, loro sudditi.

Il rescritto della Penitenzieria contiene una prima parte, quella espositiva, breve ma densa di contenuto spirituale e storico, dignitosa e solenne, e una seconda parte, quella dispositiva, che a seconda dei casi limita la concessione al solo tempo della ricorrenza o a un periodo di alcuni anni (ad esempio ad septennium), oppure ne stabilisce la durata perpetua (in perpetuum). Le concessioni delle indulgenze sono elargite gratuitamente.

Conclusione

Illustrando in questa esposizione il *modus operandi* della Penitenzieria Apostolica nella concessione delle assoluzioni, dispense, commutazioni, sanazioni, condoni ed altre grazie in foro interno (cf. *Praedicate Evangelium*, art. 191), si è cercato di far conoscere più da vicino l'esperienza del Dicastero più antico della Curia Romana nel servizio della misericordia, sperando che quanto esposto possa essere di utilità a tutti coloro ai quali è o verrà affidato il ministero a favore dei fedeli penitenti e facendo tesoro di queste riflessioni non trascurino mai il sacramento della Penitenza, strumento della Divina Misericordia e linfa della missione evangelizzatrice della Chiesa.

LETTERATURA

- D'Ostilio, Francesco. 1995. *Prontuario del Codice di Diritto Canonico*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- De Paolis, Velasio. 19862. "Il libro I del Codice, Norme generali, VIII, La potestà di governo." In *Il diritto nel mistero della Chiesa*, edited by Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, 387-90. Roma: Pontificia Università Lateranense.
- Nykiel, Krzysztof. 2015. "Il Sigillo Confessionale in prospettiva canonica." In *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, edited by Krzysztof Nykiel, Paolo Carlotti, and Alessandro Saraco, 39-54. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Nykiel, Krzysztof. 2016a. "Foro interno." In *Peccato-Misericordia-Riconciliazione. Dizionario Teologico-Pastorale*, edited by Manlio Sodi, Krzysztof Nykiel, and Nicola Reali, 185-89. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Nykiel, Krzysztof. 2016b. "Il Foro interno e le materie di competenza della Penitenzieria Apostolica." In *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [Quaderni di Ius Missionale 7]*, edited by Claudio Papale, 33-56. Città del Vaticano: Urbaniana University Press.
- Nykiel, Krzysztof. 2016c. "Indulgences. Their meaning and ongoing actuality." *Commentarium pro religiosis et missionariis* 97:197-212.
- Nykiel, Krzysztof. 2017a. "La Penitenzieria Apostolica. Un Dicastero della Curia Romana al servizio dei confessori e dei penitenti." In *Ascoltare con il cuore di Dio nell'esercizio del ministero della Riconciliazione*, edited by Krzysztof Nykiel, and Ugo Taraborrelli, 153-75. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

- Nykiel, Krzysztof. 2017b. "Significado y Finalidad de las Censuras y Irregularidades en el Derecho Canónico." *Prawo Kanoniczne* 60, no. 1:117-34.
- Nykiel, Krzysztof. 2019. *Il Sacramento della Misericordia. Accogliere con l'amore di Dio*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Nykiel, Krzysztof. 2023. "L'Esperienza della Penitenzieria nel servizio della misericordia." In *Diritto Penale Canonico, Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana* [Annales XV], edited by Davide Salvatori, Roberto Palombi, and Arianna Catta, 623-36. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.